

**PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI
PER LA “REALIZZAZIONE DELLA NUOVA
SALA OPERATIVA REGIONALE (SOR) DI
PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE
PIEMONTE - TORINO” CUP J15B26000180001
– CIG BCFA6CB7B7**

ex art. 50, commi 1, lett. d), ed art. 44 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i

LETTERA DI INVITO

SOMMARIO

PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE.....	5
1.1. Dotazioni tecniche.....	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	5
2.1. Documenti di gara.....	5
2.2. Chiarimenti.....	6
2.3. Comunicazioni.....	7
3. OGGETTO, IMPORTO, CATEGORIE E CLASSIFICHE DELLE OPERE.....	7
3.1. Oggetto e importo dell'appalto a base d'asta.....	7
4. DURATA DELL'APPALTO, CONTABILITÀ, ANTICIPAZIONI E FINANZIAMENTO.....	10
4.1. Durata dell'appalto.....	10
4.2. Modifica del contratto in fase di esecuzione.....	10
4.3. Contabilità e revisione prezzi.....	10
4.4. Anticipazione dei pagamenti.....	10
4.5. Finanziamento.....	11
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	11
6. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	15
Self cleaning.....	16
Altre cause di esclusione.....	16
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	17
7.1. Requisiti di idoneità.....	17
7.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionali.....	18
7.3. Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	20
7.4. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	22
7.5. Altri requisiti di partecipazione (ex art. 102 del Codice) e/o condizioni di esecuzione.....	23
8. AVVALIMENTO.....	23
9. SUBAPPALTO.....	25
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	26
11. SOPRALLUOGO.....	26
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	27
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	28
13.1. Modalità di presentazione della domanda.....	28
13.2. Documentazione di gara.....	28
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	30
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ANOMALIA DELL'OFFERTA.....	31
16. BUSTA TELEMATICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	32
16.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI A CORREDO (MODELLO A.1_A.2).....	32
16.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO ELETTRONICO.....	39
16.3. DOCUMENTAZIONE A CORREDO.....	41
17. BUSTA TELEMATICA – OFFERTA TECNICA.....	42
18. BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA.....	46
18.1 OFFERTA ECONOMICA (generata dal sistema telematico).....	46
18.2 DICHIARAZIONI A CORREDO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	48
18.3 MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ESCLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.....	48

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	49
19.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	49
19.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	51
19.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	53
19.4. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	53
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	54
21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	54
22. APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	55
23. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	55
24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	56
25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	57
26. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	59
26.1. GARANZIA DEFINITIVA.....	59
26.2. ASSICURAZIONI.....	59
27. ACCESSO AGLI ATTI.....	59
28. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	60
29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	61
30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	61
31. ALLEGATI.....	62

PREMESSE

Con Determinazione a contrarre n. 1791 del 18.09.2026 il Settore scrivente ha deciso di avviare la procedura per l'individuazione del contraente ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori (appalto integrato) per la "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SALA OPERATIVA REGIONALE (SOR) DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE PIEMONTE - TORINO".

Con Determinazione dirigenziale n. 1615 del 21/08/2026 di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi art. 38 del D.Lgs. 36/2023, il Settore scrivente (in seguito: Stazione appaltante) ha proceduto ad approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) posto a base di gara per l'intervento in oggetto.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. d) e dell'art. 44 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (in seguito: Codice), e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 44 c. 4 del Codice.

Il luogo di svolgimento della prestazione è Torino (TO) – codice ISTAT 001272 CUP: J15B26000180001 - CIG: BCFA6CB7B7.

Il Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'Ing. Daniele Caffarengo, Dirigente responsabile del Settore A1821A – Protezione Civile della Regione Piemonte.

1. PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE

La piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) adoperata per la gara delle opere in oggetto è la piattaforma MEPA reperibile al seguente link: www.acquistinretepa.it.

In caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alla Lettera di invito e a quanto previsto nella sezioni di supporto della piattaforma.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

1.1. Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nella presente lettera di invito e nella sezione "Supporto" per l'utilizzo della piattaforma MEPA.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Documenti di gara

La **documentazione di gara** comprende:

1. Lettera di invito e relativi allegati:

- Modello A.1/A.2 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
 - Modello B – Dichiarazione di avvalimento;
 - Modello C – DGUE (Documento di Gara Unico Europeo);
 - Modello D – Oneri sicurezza aziendali e costi della manodopera;
 - Modello E – Scheda Offerta tecnica progettazione;
 - Modello F – Scheda Offerta tecnica esecuzione lavori;
 - Capitolato informativo BIM;
 - D.D. n. 1615 del 21.08.2026 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica posto a base di gara;
 - Patto di Integrità.
2. Progetto di fattibilità tecnico economica, comprensivo del Capitolato Speciale d'Appalto e dello Schema di contratto, scaricabile al seguente link:

<https://collabora.regione.piemonte.it/index.php/s/DJ4YFq5c69S3dC2>

Il concorrente è tenuto ad adattare i sopracitati modelli in relazione alle proprie condizioni specifiche.

2.2. Chiarimenti

Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, senza condizione alcuna, tutte le clausole e condizioni riportate nella sopraddeita Documentazione di Gara.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti entro e non oltre il giorno **mercoledì, 30 settembre 2026 alle ore 12:00** per via telematica attraverso la sezione "Comunicazioni" presente sulla piattaforma MEPA.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 2 (due) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Si precisa che la Stazione appaltante:

- darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali), ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla gara;
- non fornirà riscontro alle richieste di conferma di dati già contenuti nel testo della Lettera di invito;
- non fornirà chiarimenti telefonici.

2.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/2005, tramite MEPA.

In caso di malfunzionamento della piattaforma MEPA, l'Amministrazione provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO, IMPORTO, CATEGORIE E CLASSIFICHE DELLE OPERE

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto trattasi di un unico intervento, e l'eventuale suddivisione in lotti renderebbe eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico e con aggravii di costi e/o disservizi il rispetto delle specifiche esigenze previste nel CSA, al fine di assicurare una più efficace e coordinata fruizione del complesso di attività in cui si articola l'appalto.

3.1. Oggetto e importo dell'appalto a base d'asta

L'appalto consiste:

- nella redazione della progettazione esecutiva, da svolgersi nel rispetto dell'articolo 41 e dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, comprensiva di ogni elaborato, calcolo, relazione, dettaglio costruttivo e adempimento necessario, da sviluppare sulla base del PFTE posto a base di gara, con impiego di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM), nel rispetto delle norme tecniche e di settore applicabili all'intervento;
- nella realizzazione dei lavori, di tutte le opere, prestazioni, forniture e provviste occorrenti per darli completamente ultimati secondo la regola dell'arte, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative e nel rispetto delle prescrizioni, norme e condizioni previste dai progetti, con i relativi allegati, dai Capitolati d'Appalto, da tutti gli altri documenti progettuali e secondo le disposizioni della Direzione Lavori.

I lavori sopra descritti sono specificati e dettagliati nelle relazioni e negli elaborati grafici del PFTE approvato dalla Stazione appaltante.

L'importo dell'appalto posto a base gara ammonta ad **€ 2.312.788,28 IVA esclusa**, di cui:

- € 95.321,30, oneri di legge esclusi, per la progettazione esecutiva (non soggetti a ribasso);
- € 2.161.773,35, IVA esclusa, per i lavori (soggetti a ribasso);
- € 587,40, IVA esclusa, per prove su materiali (non soggetti a ribasso);
- € 55.106,23, IVA esclusa, per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso).

I costi della manodopera stimati dall'Ente Committente sono pari a € 743.765,58, i quali non sono soggetti a ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale (art. 41, comma 14 del Codice).

I contratti collettivi CCNL applicati per i lavori sono quelli relativi al settore "EDILIZIA" e al settore "METALMECCANICO".

Per la progettazione

L'importo a base di gara, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA, è stato calcolato ai sensi dell'allegato I.13 al Codice "Determinazione dei parametri per la progettazione" e del Decreto Ministeriale 17.06.2016, come da schema di determinazione dei corrispettivi.

Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari.

L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

In considerazione della natura intellettuale del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008.

Tabella prestazioni

Categoria e ID delle opere	L 143/49 (corrispondenza)	Importo delle opere	Grado di complessità	Importo corrispettivo progettazione esecutiva (spese ed oneri accessori inclusi)
EDILEE16 Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine	I/d	€ 803.941,14	1,20	€ 27.701,33
IMPIANTI IA01 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	III/a	€ 35.951,50	0,75	€ 1.963,00
IMPIANTI IA02 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	III/b	€ 187.668,70	0,85	€ 6.929,47
IMPIANTI IA03 Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni	III/c	€ 448.554,40	1,15	€ 17.649,88
IMPIANTI IA04 Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni	III/c	€ 297.416,62	1,30	€ 14.757,13
STRUTTURES03 Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	I/g	€ 77.170,21	0,95	€ 4.575,74
STRUTTURES04 Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	IX/b	€ 366.764,42	0,90	€ 13.079,18
IMPORTO COMPLESSIVO ONORARI				€ 86.655,73
MAGGIORAZIONE 10% PER PROGETTAZIONE B.I.M. (art. 2 comma 5 Allegato I.13 Codice)				€ 8.665,57
IMPORTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA				€ 95.321,30

Per i lavori - categorie delle opere e classifiche per la qualificazione e condizioni per la partecipazione

Cod.	Descrizione	Classifica	Importo (Euro)	Indicazioni ai fini della gara	
				percentuale	subappaltabile
OG1	Edifici civili e industriali	III	786.572,28	35,47% (prevalente)	Sì, 49%
OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari	I	79.688,62	3,59%	Sì, 100%
OG6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	I	50.801,94	2,29%	Sì, 100%
OS18A	Componenti strutturali in acciaio	II	366.764,42	16,54%	Sì, 100%
OS28	Impianti termici e di condizionamento	I	187.668,70	8,46%	Sì, 100%
OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	III	745.971,02	33,65%	Sì, 100%

Considerato che, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, si specifica che è consentito l'affidamento dei lavori a terzi mediante subappalto o cottimo **nel limite del 49% della categoria prevalente OG1**.

Le categorie OG3, OG6, OS18A, OS28 e OS30 sono completamente scorporabili e subappaltabili.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice, tali lavorazioni pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (cosiddetto "subappalto a cascata"), in ragione della necessità di ridurre la contemporanea presenza di lavoratori autonomi e/o di diverse imprese in cantiere, in modo da garantire una maggior tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Si precisa che:

- per i lavori rientranti nelle categorie OS18A, OS28 e OS30, ai sensi dell'art. 104 comma 11 del Codice, considerato il notevole contenuto tecnologico e la rilevante complessità tecnica, **non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento**, di cui all'articolo 104 del medesimo Codice.

Inoltre, si precisa che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 del Codice la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare per lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2, del Codice.

4. DURATA DELL'APPALTO, CONTABILITÀ, ANTICIPAZIONI E FINANZIAMENTO

4.1. Durata dell'appalto

Il termine di ultimazione della **progettazione esecutiva** è stabilito in **45 (quarantacinque) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto o, in caso di aggiudicazione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 comma 9 del Codice, dalla data della comunicazione di aggiudicazione.

Il tempo utile per ultimare tutti i **lavori** previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto è di complessivi **300 (trecento) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. La consegna dei lavori, in ogni caso, avverrà a seguito della validazione del progetto esecutivo da parte del RUP, ai sensi dell'art. 44 comma 5 del Codice.

La durata effettiva dei lavori sarà, in ogni caso, determinata sulla base dei tempi indicati dall'aggiudicatario in sede di offerta.

4.2. Modifica del contratto in fase di esecuzione

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del Codice (variazione nell'ambito del quinto d'obbligo): qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del Codice, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Tale previsione rileva solo come vincolo per l'appaltatore in caso di modifiche contrattuali e/o variante in corso d'opera non previste al momento di gara (non già comprese in clausole opzionali), e pertanto il relativo importo non viene computato nell'importo del valore globale dell'appalto (parere MIT n. 3116 del 06.12.2024).

4.3. Contabilità e revisione prezzi

La contabilità dei lavori sarà effettuata in conformità a quanto stabilito nell'Allegato II.14 del Codice – *"Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità"*, tenendo conto che il contratto del presente appalto è stipulato a corpo.

Ai sensi dell'art. 60 del Codice è prevista la revisione dei prezzi, così come disciplinata all'art. 2.29.1) del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa.

4.4. Anticipazione dei pagamenti

Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del Codice è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3 del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante. Il

beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4.5. Finanziamento

L'appalto è finanziato mediante risorse statali ai sensi dell'art. 1 della Legge 213/2023 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", comma 464, da attuarsi secondo le modalità previste dai commi da 464 a 469.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto **divieto** di partecipare a più di un consorzio stabile.

È fatto **divieto** di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È fatto **divieto**, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È fatto **divieto**, al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Indicazioni in merito alla partecipazione per la progettazione

In relazione ai requisiti necessari per la progettazione, i concorrenti devono alternativamente:

- indicare, in sede di offerta, un progettista, sia esso persona fisica o giuridica, qualificato per l'attività di progettazione, in possesso dei requisiti progettuali e di regolare abilitazione professionale ad operare nello Stato italiano;

• partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo con uno o più soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), del Codice, i quali devono necessariamente ricoprire nel raggruppamento il ruolo di mandante.

Non è ammessa, **pena l'esclusione**, la partecipazione alla gara di quei concorrenti che si avvalgono di progettisti "indicati" o "associati" per i quali sussistono:

- a) le cause ostative alla partecipazione indicate nel presente paragrafo;
- b) le cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice.

I progettisti "indicati" possono essere singoli o possono essere costituiti anche da una pluralità di soggetti e non devono necessariamente raggrupparsi.

Nel caso in cui i progettisti "indicati" costituiti da una pluralità di soggetti scelgano di raggrupparsi (raggruppamento temporaneo di progettisti indicati) dovranno seguire le regole valide per i raggruppamenti.

I progettisti "associati" possono essere costituiti anche da una pluralità di soggetti riuniti (raggruppamento temporaneo di progettisti); in tal caso, l'eventuale raggruppamento di progettisti costituisce un sub raggruppamento all'interno del raggruppamento concorrente.

Si precisa che l'indicazione o associazione con il progettista non è necessaria per i concorrenti in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, rilasciata da un organismo regolarmente autorizzato, che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

La qualificazione per progettazione e costruzione eventualmente risultante dall'attestazione SOA tuttavia non è sufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 7.2 dovendo i concorrenti produrre le dichiarazioni e, ove richiesto, la documentazione comprovante i requisiti relativi all'attività di progettazione (occorre, pertanto, comprovare che lo staff tecnico dell'impresa possieda i requisiti richiesti per i progettisti); in caso contrario l'impresa, seppur in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione, deve associare o indicare in sede di offerta un progettista qualificato.

I progettisti, siano essi "associati" o "indicati", devono possedere i requisiti di partecipazione di cui ai paragrafi 6, 7.1 e 7.2 della presente Lettera di invito.

Indicazioni in merito all'esecuzione dei lavori

L'esecuzione dei lavori potrà essere eseguita dal concorrente, singolo o raggruppato, qualora in possesso dei prescritti requisiti di cui ai paragrafi 7.1 e 7.2 della presente Lettera di invito.

Gruppo di lavoro per la progettazione

Il "Gruppo di Lavoro Progettazione" deve assicurare la presenza di almeno **n. 8 (otto)** professionalità, per cui le unità minime previste sono pari a **n. 3 (tre)**, così suddivise:

Ruolo	Requisiti	Quantità
Progettista generale dell'opera (edilizia) e responsabile dell'integrazione delle varie prestazioni specialistiche	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale	n. 1
Tecnico abilitato con competenze in materia di progettazione strutturale	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale	n. 1
Tecnico abilitato con competenze in materia di progettazione di impianti elettrici	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o diploma tecnico, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale	n. 1
Tecnico abilitato con competenze in materia di progettazione di impianti antincendio	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura o diploma tecnico, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale	n. 1 (può coincidere con una delle altre figure)
Tecnico abilitato con competenze in materia di gestione informativa mediante modellazione (BIM manager)	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura o diploma tecnico, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale	n. 1 (può coincidere con una delle altre figure)
Tecnico abilitato con competenze in materia di gestione informativa mediante modellazione (BIM coordinator)	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura o diploma tecnico, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale	n. 1 (può coincidere con una delle altre figure)
Tecnico abilitato con competenze in materia di gestione informativa mediante modellazione (BIM specialist)	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura o diploma tecnico, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale	n. 1 (può coincidere con una delle altre figure)
Tecnico abilitato con competenze in materia di gestione informativa mediante modellazione (CDE manager)	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura o diploma tecnico, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale	n. 1 (può coincidere con una delle altre figure)

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo

comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68 comma 5 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti - ivi compresi i "progettisti indicati" - devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

Si precisa che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avviene mediante l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura - ivi compresi i "progettisti indicati" - devono obbligatoriamente registrarsi al Sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'ANAC – FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO – FVOE 2.0 – www.anticorruzione.it.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE 2.0, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (EU) n. 679/2016 (GDPR).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono **cause di esclusione automatica**. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice, dandone comunicazione alla Stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziate, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 57 e dell'art. 1, comma 1, dell'Allegato II.3 del Codice sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità

ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, dell'Allegato II.3 del Codice, sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti alla scadenza del termine di presentazione delle offerte hanno omissso di produrre alla Stazione Appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di genere.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei punti seguenti.

L'Amministrazione verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0), in conformità alla delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente Lettera di invito.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso dell'Amministrazione e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1. Requisiti di idoneità

7.1.1 Per l'attività di progettazione

a) I requisiti di cui all'Allegato II.12 della parte V del Codice

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) per tutte le tipologie di società ed i consorzi, **iscrizione nel Registro delle Imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'allegato II.11 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dall'Amministrazione tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.1.2 Per l'esecuzione dei lavori

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'allegato II.11 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dall'Amministrazione tramite il FVOE 2.0. Gli

operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionali

7.2.1 Per l'attività di progettazione

a) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di trasmissione della Lettera di invito e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a **2 volte** l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Categoria e ID delle opere	L 143/49 (corrispondenza)	Importo delle opere	Importo complessivo minimo richiesto
EDILEE16 Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine	I/d	€ 803.941,14	€ 1.607.882,28
IMPIANTI IA01 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	III/a	€ 35.951,50	€ 71.903,00
IMPIANTI IA02 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	III/b	€ 187.668,70	€ 375.337,40
IMPIANTI IA03 Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	III/c	€ 448.554,40	€ 897.108,80
IMPIANTI IA04 Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	III/c	€ 297.416,62	€ 594.833,24
STRUTTURE S03 Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	I/g	€ 77.170,21	€ 154.340,42
STRUTTURE S04 Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	IX/b	€ 366.764,42	€ 733.528,84

Si precisa e si stabilisce che:

- Gli importi si intendono al netto di oneri fiscali e previdenziali.
- Verranno presi in considerazione ai fini della verifica del raggiungimento dei requisiti, tutti i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui all'art. 41 e allegato I.7 del Codice, concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e la direzione lavori.

- Ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il **grado di complessità** sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
- Ai fini della dimostrazione dei requisiti tra i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria sono ricomprese le prestazioni professionali effettuate, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, per incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, di sola progettazione, di sola direzione lavori ovvero di solo coordinamento per la sicurezza e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Ai sensi dell'art. 66, comma 1, lett. a) del Codice, infatti, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria gli operatori economici "che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico finanziari ad esse connesse".
- Nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al DM 17 giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere.
- I servizi valutabili sono quelli ultimati nel decennio antecedente la data di ricezione della Lettera di invito, ovvero la parte di essi terminata nello stesso periodo. S'intendono terminati i livelli di progettazione singolarmente conclusi nel decennio di riferimento (ove presente), mentre la direzione lavori s'intende terminata con l'emissione del certificato di collaudo. Non rileva la mancata realizzazione dei relativi lavori. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati.
- Ai fini della partecipazione alla presente procedura, il libero professionista può spendere i requisiti di capacità tecnica e professionale (rectius: servizi analoghi e servizi di punta) conseguiti dalla società di ingegneria di cui faceva parte come socio professionista, a condizione che il medesimo professionista fosse inserito nell'organigramma della società quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e che abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte (cfr. Delibera ANAC n. 416 del 15/05/2019).

Qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte del medesimo raggruppamento, tale lavoro non può essere computato più di una volta; nel caso in cui il servizio di riferimento sia stato espletato nell'ambito di un raggruppamento, l'operatore economico concorrente potrà dichiarare soltanto la parte di servizio svolta nell'ambito del raggruppamento stesso.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

Qualora gli incarichi eseguiti e indicati a comprova dei requisiti di cui sopra siano stati espletati all'interno di "soggetti gruppo", dovrà essere indicata la quota parte (in termini percentuali o di parti di servizio) di detti incarichi eseguita dall'aggiudicatario.

Si precisa che per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica professionale, nel rispetto e in applicazione del principio della "libertà delle forme", il soggetto aggiudicatario potrà comunque produrre a

comprova dell'effettivo possesso dei requisiti eventualmente ogni altra documentazione probatoria purché ritenuta idonea dalla Stazione Appaltante.

b) Possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali da parte del prestatore di servizio e/o dei componenti del gruppo di lavoro.

Si veda la tabella del Gruppo di lavoro presenti al paragrafo 5 della presente Lettera di invito.

7.2.2 Per l'esecuzione dei lavori

Attestazione/i SOA, in corso di validità, rilasciata/e da un organismo regolarmente autorizzato, e comprensiva/e del requisito di cui all'articolo 4 dell'Allegato II.12 del Codice, per la categoria e classifica adeguata in rapporto all'importo dei lavori che si intende assumere (vedi tabella al paragrafo 3.1 della presente Lettera di invito).

A tal proposito si rammenta che:

- ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 del Codice la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare per lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2, del Codice
- la certificazione del sistema di qualità è obbligatoria per classifiche III, IV, V, VI, VII, VIII, mentre risulta facoltativa, per classifiche I e II.
- ai sensi dell'art. 30, comma 1 dell'Allegato II.12 del Codice il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
- ai sensi dell'art. 18, comma 21 dell'Allegato II.12 del Codice l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Per i concorrenti con sede in altri stati diversi dall'Italia vale il disposto di cui all'art. 3 dell'Allegato II.12 del Codice.

7.3. Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. b), c), d), e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari

la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutiva riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Per l'attività di progettazione, i requisiti speciali di cui agli artt. 7.1 e 7.2.1

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Per i raggruppamenti temporanei (anche nel caso di raggruppamenti di progettisti "indicati"), è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39 dell'Allegato II.12 del Codice.

I requisiti della PARTE V - Allegato II.12 del Codice di cui al punto 7.1.1 devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui al precedente punto 7.3 lettera a) deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Il requisito relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Per l'esecuzione dei lavori

Relativamente ai **requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale** di cui al paragrafo 7.2 sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi dell'articolo 68, commi 3, 4, e da 9 a 18, del Codice, con le seguenti precisazioni:

- ai sensi dell'art. 30 dell'Allegato II.12 del Codice per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del Codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del Codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato;
- ai sensi dell'art. 30 dell'Allegato II.12 del Codice, i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate;
- il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo;
- gli operatori economici qualificati nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.

7.4. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), del Codice i **requisiti generali** di cui agli articoli 94 e 95 del Codice sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al paragrafo 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I **requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale** di cui al paragrafo 7.2, dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):

- a) nel caso in cui il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- b) nel caso in cui il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'articolo 104 del Codice.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65,

comma 2, lettere b) e c) del Codice è tenuta anch'essa ad indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

7.5. Altri requisiti di partecipazione (ex art. 102 del Codice) e/o condizioni di esecuzione

L'aggiudicatario, ai sensi degli artt. 57 e 102 del Codice, è tenuto a:

- a) garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto;
- b) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate secondo le seguenti misure:
 - i. occupando almeno il 30% sia per il personale under 36 che per il personale femminile per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto;
 - ii. consegnando alla Stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, da trasmettere altresì alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La relazione di cui sopra, deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (*in caso di operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e inferiore a 50 dipendenti*);
 - iii. consegnando alla Stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte da trasmettere entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali (*in caso di operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e inferiore a 50 dipendenti*);
 - iv. assolvendo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 (*in caso di operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti*).

La violazione dell'obbligo di cui al precedente punto (ii) determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 7 della Lettera di invito, e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento, ai sensi dell'art. 26, allegato II.12 del Codice, le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato decreto e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 372, comma 5, Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, l'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Ai sensi dell'art. 104, comma 7 del Codice, il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di iscrizione alla camera di commercio.

Non è consentito l'avvalimento per i progettisti "indicati".

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 104, comma 12 del Codice, a pena di esclusione, nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare all'Amministrazione:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale;
- b) di essere in possesso dei requisiti speciali;
- c) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento per i requisiti di partecipazione e il Modello B – Dichiarazione di avvalimento compilato.

Il contratto di avvalimento deve essere firmato digitalmente dalle parti.

Il contratto di avvalimento deve essere oneroso, mediante la previsione nel testo contrattuale di un puntuale corrispettivo economico e/o di altre utilità che manifestino la sussistenza di un interesse di carattere direttamente o indirettamente patrimoniale che la stazione appaltante possa valutare in sede di gara (Consiglio di Stato, sez. V, 17.01.2023 n. 580).

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, la Stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico.

Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).

Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione appaltante esclude l'operatore economico. Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione appaltante procede a segnalare all'ANAC il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice.

Lavori rientranti nelle categorie OS28, OS18A e OS30: con riferimento alle lavorazioni di rilevante complessità tecnologica quali quelle contenute nella tabella delle categorie di opere super-specializzate di cui all'allegato II.12 del Codice, si specifica che, ai sensi dell'art. 104, comma 11, D Lgs. 36/2023, tali lavorazioni non possono formare oggetto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice.

Considerato che, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente (OG1), si specifica che è consentito l'affidamento dei lavori a terzi mediante subappalto o cottimo nel limite del 49% della categoria prevalente e che, ai sensi dell'art. 119, comma 17, tale quota di lavorazioni non può formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione della necessità di ridurre la contemporanea presenza di lavoratori autonomi e/o di diverse imprese in cantiere, in modo da garantire una maggiore tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Le categorie OG3, OG6, OS18A, OS28 e OS30 sono completamente subappaltabili.

Il subappalto è consentito alle seguenti condizioni:

- che il concorrente abbia indicato, all'atto dell'offerta, le prestazioni che intende subappaltare;
- che il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- che non sussistano a carico del subappaltatore le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e seguenti del Codice.

In mancanza delle condizioni di cui sopra il successivo subappalto è vietato.

Costituisce subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro, e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta

una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'impresa aggiudicataria, previa autorizzazione della Stazione appaltante, dovrà sostituire il subappaltatore relativamente al quale, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e seguenti del Codice.

L'impresa aggiudicataria, qualora successivamente affidi dei lavori o parti di opere in subappalto o a cottimo, ferma restando la necessità dei presupposti e degli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione della Stazione appaltante, la quale provvede al rilascio della stessa entro 30 giorni; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione s'intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria **a favore di Regione Piemonte** ai sensi dell'art. 53, comma 1 del Codice, pari all'**1%** dell'importo a base di gara, in considerazione della particolare importanza degli interventi oggetto di appalto, così come motivato nella Determinazione a contrarre n. 1791 del 18.09.2026.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento medesimo. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità allo schema tipo di cui al decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli [articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#).

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La Stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia.

11. SOPRALLUOGO

Ai sensi dell'art. 92, comma 1, del Codice, si esplicita che la mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è strettamente indispensabile e, pertanto, **obbligatorio**. Stante la particolarità dell'intervento e del contesto in cui si colloca il bene, sussiste la necessità di svolgere un sopralluogo finalizzato alla conoscenza diretta ed alla valutazione delle caratteristiche del sito, dello stato di fatto e delle eventuali criticità rilevabili. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

In caso di procuratore/delegato, il partecipante al sopralluogo deve, in quella sede, consegnare all'incaricato della Stazione appaltante la documentazione (quale copia della procura speciale ovvero atto di delega) attestante il possesso dei necessari poteri. Alla delega deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del delegante, in corso di validità.

La Stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la Stazione appaltante non rilascerà la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

I concorrenti interessati potranno scrivere una mail di richiesta con congruo preavviso (almeno 5 gg) al seguente indirizzo e-mail: protciv@regione.piemonte.it e/o pec: protezione.civile@cert.regione.piemonte.it, all'attenzione dell'Ing. Daniele Caffarengo, Ing. Daniele Debernardi, P.I. Simone Toro con oggetto "Richiesta sopralluogo Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di realizzazione della nuova Sala Operativa regionale (SOR) di Protezione Civile della Regione Piemonte – CUP J15B26000180001 – CIG BCFA6CB7B7".

In riferimento al sopralluogo, si precisa che:

- a) il sopralluogo da parte dei singoli concorrenti potrà essere effettuato nei giorni feriali; il concorrente dovrà indicare un recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica al quale intende ricevere la convocazione per il sopralluogo da parte della Stazione appaltante.
- b) sulla base delle richieste pervenute, la Stazione appaltante stilerà un calendario dei sopralluoghi e comunicherà a ciascun concorrente la data, l'ora ed il luogo del relativo sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti**, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di **consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice** il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione dell'attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice, purché lo stesso sia stato effettivamente svolto secondo le tempistiche sopra riportate.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **165,00** secondo le modalità di cui alle relative delibere ANAC pubblicate al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la Stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per partecipare all'appalto, entro e non oltre il termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte, gli operatori economici dovranno identificarsi mediante le proprie credenziali di accesso sulla piattaforma MEPA ed inserire la documentazione di cui al successivo sub paragrafo 13.2.

13.1. Modalità di presentazione della domanda

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma MEPA entro e non oltre il

Giorno: martedì

Data: 6 ottobre 2026

Ore: 18:00

a pena di irricevibilità. La piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla piattaforma medesima.

Le operazioni di inserimento di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente Lettera di invito. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

13.2. Documentazione di gara

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1, di seguito sono indicati i documenti di gara:

1. Lettera di invito con i seguenti allegati:

- Modello A.1/A.2 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- Modello B – Dichiarazione di avvalimento;

- Modello C – DGUE (Documento di Gara Unico Europeo);
 - Modello D – Oneri sicurezza aziendali e costi della manodopera;
 - Modello E – Scheda Offerta tecnica progettazione;
 - Modello F – Scheda Offerta tecnica esecuzione lavori;
 - Capitolato informativo BIM;
 - D.D. n. 1615 del 21.08.2026 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica posto a base di gara;
 - Patto di Integrità.
2. Progetto di fattibilità tecnico-economica, comprensivo del Capitolato Speciale d'Appalto e dello Schema di contratto, scaricabile al seguente link:

<https://collabora.regione.piemonte.it/index.php/s/DJ4YFq5c69S3dC2>

Il concorrente è tenuto ad adattare i sopracitati modelli in relazione alle proprie condizioni specifiche.

L' "OFFERTA" è composta da:

- Documentazione amministrativa;
- Offerta tecnica;
- Offerta economica.

La documentazione amministrativa da compilare, sottoscrivere e caricare sul MePA è composta dagli allegati di cui al p.to 1) del paragrafo 13.2, oltre alla ricevuta di pagamento marca da bollo per Modello A.1/A.2, alla ricevuta di pagamento contributo ANAC, alla garanzia provvisoria ai sensi art. 53 comma 1 del Codice (nella misura dell'1% dell'importo dei lavori), all'offerta della Gestione Informativa (oGI) conforme ai requisiti del Capitolato Informativo BIM, nonché all'attestazione di avvenuto sopralluogo obbligatorio.

L'Offerta economica da sottoscrivere e caricare su piattaforma è composta dall'offerta economica generata dal MePA – da compilare secondo le modalità del MePA.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana o da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le omissioni, inesattezze o irregolarità della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC, anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.2.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 7.5 della presente Lettera di invito.

Ai fini del soccorso istruttorio, la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. La Stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni per fornire risposta ai citati chiarimenti. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ANOMALIA DELL'OFFERTA

L'appalto è aggiudicato in base al **critério dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo** ai sensi dell'art. 44, comma 4, del Codice.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che rientrino in entrambe le seguenti casistiche:

- a) superamento dei punti relativi agli elementi di valutazione tecnica pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;
- b) offerte economiche che si discostino del 30% dal valore medio dei ribassi offerti da tutti i concorrenti.

Tali calcoli saranno effettuati solo ove il numero delle offerte ammesse sia **pari o superiore a cinque**.

La Commissione giudicatrice si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Al ricorrere dei presupposti di cui al primo periodo, il RUP avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Commissione procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni di cui all'art. 110, comma 3 del Codice, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 110, comma 5, tenendo conto degli elementi di cui all'art. 110, comma 3 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

16. BUSTA TELEMATICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

16.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI A CORREDO (MODELLO A.1_A.2)

Domanda di partecipazione alla gara in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente in conformità allo schema allegato (Modello A.1_A.2).

Per quanto riguarda il Modello A.1, si precisa quanto segue.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare all'Amministrazione la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE 2.0, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui l'Amministrazione ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE 2.0.

La domanda di partecipazione dovrà riportare altresì tutte le dichiarazioni a corredo della stessa:

1) Dichiarazioni in caso di partecipazione in forma associata o in più forme diverse.

Nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE costituito o costituendo, occorrerà indicare le parti di prestazione da eseguire dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarli.

Nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito, occorrerà anche:

- a) indicare a quale impresa, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) c) e d) del D. Lgs 36/2023, occorre indicare per quali consorziati il consorziato per il quale concorre alla gara.

2) indicazione circa l'utilizzo dell'avvalimento;

3) dichiarazioni in caso di adozione di misure di self-cleaning;

4) dichiarazioni in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale;

5) dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca;

6) [Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]: Dichiarazioni in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili ex art 1, comma 53 della L. 190/2012;

7) Ulteriori dichiarazioni:

- sui dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, commi 3 e 4, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto e l'ODV, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- sul possesso di attestazione SOA;
- in merito al subappalto;
- in merito all'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella Lettera di invito e relativi allegati, nello Schema di contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto e suoi allegati, nonché in tutti gli elaborati del PFTE posto a base di gara; il progetto

esecutivo sarà redatto dall'aggiudicatario nell'ambito dell'appalto integrato, conformemente alle indicazioni e prescrizioni emerse in sede di Conferenza di Servizi, e sarà soggetto a verifica e validazione della Stazione Appaltante prima dell'avvio dei lavori ai sensi dell'art. 44 del Codice;

- di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali compreso il computo metrico estimativo, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- di aver tenuto conto nell'offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza e degli oneri conseguenti l'adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di utilizzo dei residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e da tutti gli elaborati progettuali;
- trattandosi di lavori a corpo, di aver controllato le voci e le quantità del computo metrico estimativo attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta tenendo conto di voci e relative quantità ritenute eccedenti o mancanti;
- trattandosi di lavori a corpo, di aver basato l'offerta su di una propria autonoma valutazione della quantità e qualità della prestazione, ed essere pertanto consapevole che nessun maggior onere potrà essere richiesto e riconosciuto per difformità rispetto alle previsioni e indicazioni contenute nel progetto esecutivo;
- di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi e degli oneri nel loro effettivo valore derivanti dall'osservanza delle norme in vigore inerenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di rispettare ed applicare presso la propria azienda la normativa vigente in materia di tutela della sicurezza D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di aver provveduto all'informazione e formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza del lavoro e di aver provveduto a fornire ai lavoratori dipendenti i dispositivi individuali di sicurezza previsti dalle esigenze del lavoro;
- di essere edotto degli obblighi richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante e nel Piano Integrato per le Attività e l'Organizzazione (PIAO), di accettarne i contenuti e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni ivi previste astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, i suddetti documenti, pena la risoluzione del contratto;
- di essere a conoscenza che l'offerta presentata non sarà in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante, che si riserva comunque la facoltà di non procedere all'affidamento dell'appalto di cui all'oggetto;

- di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- di aver preso visione dei luoghi, come da attestazione rilasciata dal personale dell'Ente Committente;
- di aver pagato il contributo dovuto in favore di ANAC ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- di aver provveduto alla costituzione di garanzia provvisoria ai sensi art. 53 comma 1 del Codice, nella misura dell'1% dell'importo dei lavori;
- di aver provveduto a predisporre l'offerta per la Gestione Informativa (oGI), conforme ai requisiti del Capitolato Informativo BIM allegato alla presente lettera di invito;
- di impegno a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nella presente lettera di invito.

8) Assunzione di specifici impegni in materia di tutela del lavoro e parità di genere e generazionale, impegnandosi a rispettare quanto previsto al paragrafo 7.5 della presente Lettera di invito;

9) Assunzione di ulteriori impegni in riferimento a:

- uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge
- a porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri progettuali per la scelta dei materiali da utilizzare, sia per l'organizzazione e gestione sostenibile del cantiere
- di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma.
- ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136."

10) Autorizzazioni e ulteriori dichiarazioni ai fini dell'accesso, delle comunicazioni e del trattamento dei dati ed in particolare:

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento.
- di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma.
- di autorizzare la Stazione appaltante ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti ed in particolare di essere consapevole che verranno concessi tutti i documenti presenti nella Busta Amministrativa.
- di autorizzare la Stazione appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale.

- di indicare il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05.

La Stazione appaltante, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il Modello A.2. dovrà riportare le seguenti dichiarazioni:

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare all'Amministrazione la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE 2.0, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui l'Amministrazione ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il Modello A.2 dovrà riportare altresì le seguenti dichiarazioni a corredo della stessa:

1. solo per raggruppamenti temporanei o consorzi costituendi o costituiti

Nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE costituito o costituendo, occorrerà indicare le parti di prestazione da eseguire dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarli.

Si specifica che le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito, occorrerà anche:

c. indicare a quale soggetto, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

d. assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE.

Nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 66, comma 1, lett. g) del Codice, occorre indicare per quali consorziati il consorziato per il quale concorre alla gara.

Indicazione del nominativo del professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione quale progettista; in quest'ultimo caso, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

a) un libero professionista singolo o associato;

b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente

caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

solo per le aggregazioni di rete

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo, si vedano le dichiarazioni per raggruppamenti.

2. solo in caso di società di professionisti e di società di ingegneria dichiarazione circa i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la

banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

3. dichiarazione di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

4. solo in caso di liberi professionisti singoli dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 34 dell'Allegato II.12 del Codice e indicazione dei propri dati identificativi e degli estremi di iscrizione al relativo albo professionale.

5. solo in caso di liberi professionisti associati dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. all'art. 34 dell'Allegato II.12 del Codice con allegata una tabella riepilogativa dei dati identificativi ed estremi di iscrizione ai relativi albi professionali con riferimento a tutti i professionisti associati.

6. solo in caso di società di professionisti dichiarazione circa l'iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA, dichiarazione che la società di professionisti è in possesso dei requisiti di cui all'art. 35 dell'Allegato II.12 del Codice con allegata una tabella riepilogativa dei dati identificativi ed estremi di iscrizione ai relativi albi professionali con riferimento a tutti i soci o in alternativa indicazione della banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (es. casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC) e organigramma aggiornato di cui all'articolo 35 dell'allegato II.12;

7. solo in caso di società di ingegneria dichiarazione circa l'iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA, dichiarazione che la società di ingegneria è in possesso dei requisiti di cui all'art. 36 dell'Allegato II.12 del Codice con allegata una tabella riepilogativa dei dati identificativi ed estremi di iscrizione ai relativi albi professionali con riferimento a tutti i direttori tecnici o in alternativa indicazione della banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (es. casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC) e organigramma aggiornato di cui all'articolo 35 dell'allegato II.12;

8. indicazioni relative al **gruppo di lavoro progettazione**;

9. dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di cui al par. 7.2.1 della Lettera di invito, con allegata – per i servizi analoghi e per i servizi di punta - una tabella riepilogativa con l'indicazione, per gli incarichi, del committente, importo dei lavori oggetto dell'incarico, breve descrizione della prestazione e periodo di svolgimento. Qualora gli incarichi eseguiti e indicati a comprova dei requisiti di cui sopra siano stati espletati all'interno di "soggetti gruppo", dovrà essere indicata la quota parte (in termini percentuali o di parti di servizio) di detti incarichi eseguita dall'aggiudicatario;

10. dichiarazioni a diverso titolo presenti nel modello A.2.

La Stazione appaltante, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il Modello A.1_A.2 dovrà essere compilato ed essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

In caso di partecipazione in forma associata:

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, il modello A.1/A.2 "Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo" dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti.

L'inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio già costituiti, il modello A.1/A.2 "Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo" deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico mandatario o capogruppo.

Nel caso di consorzio ordinario di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) del Codice, già costituito il modello A.1/A.2 "Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo" dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del consorzio e dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiscono il consorzio.

Nel caso di consorzio ordinario di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) del Codice, non ancora costituito il modello A.1_A.2 "Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo" dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il consorzio.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, il modello A.1_A.2 "Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo" dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del consorzio e dai legali rappresentanti delle consorziate per i quali il consorzio concorre.

16.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO ELETTRONICO

L'operatore economico - ivi inclusi i "progettisti indicati" - dovrà compilare il Documento Gara Unico Europeo (Modello C) in conformità a quanto previsto nell'art. 91, comma 3 del Codice.

L'operatore economico dovrà generare e produrre in piattaforma il DGUE Response in formato xml utilizzando il file DGUE Request, reso disponibile sulla piattaforma unitamente alla presente Lettera di invito.

Per generare il DGUE Response in formato xml è possibile utilizzare il servizio messo a disposizione da CONSIP nel portale <https://www.acquistinretepa.it/espddgue/#!/start>

L'operatore economico dovrà caricare il file DGUE Response sia in formato xml NON firmato digitalmente che in formato pdf nell'apposito spazio previsto nella busta telematica amministrativa della Piattaforma MePA.

Si precisa che, nel caso in cui, il soggetto tenuto al rilascio della dichiarazione, non sia cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea e non rientri nei casi previsti all'art. 3, commi 2 e 3 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., detto soggetto dovrà presentare quanto previsto al comma 4 del suddetto art. 3 D.P.R. 445/2000 e

s.m.i. che recita: “4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali ed i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.”

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE, dovrà essere distintamente compilato e firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b), c) e d) del comma 2 dell'art. 65 del Codice il DGUE dovrà essere distintamente compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio, da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre e da ciascuna consorziata che presta i requisiti.

L'inserimento nel sistema dei DGUE, avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell'apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a queste dedicati.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b), c) e d) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l'inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

L'operatore economico dovrà compilare le seguenti sezioni:

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Si precisa che nella “Sez. B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico” il concorrente dovrà indicare il nominativo del Legale Rappresentante e fare riferimento alla Visura Camerale (per le società) e allo Statuto Associazione Professionale (per Studi associati) per tutti gli altri soggetti, per conto dei quali il soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione ed il DGUE dovrà dichiarare l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui alla PARTE III (sez. A, B, C, D) del DGUE, per quanto di propria conoscenza.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione da parte dell'ausiliaria circa l'insussistenza dei motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, non contenute all'interno del DGUE [Modello B – Dichiarazione di avvalimento];
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per

tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente [Modello B – Dichiarazione di avvalimento];

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 104 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nel Modello A – Dichiarazioni a corredo della partecipazione.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 della presente Lettera di invito (PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE del DGUE)

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione mediante la compilazione del Modello A.1 e A.2.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

16.3. DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

1. copia conforme di eventuali certificazioni (campo A.3 eventuale);
2. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC (campo A.4);
3. garanzia provvisoria ai sensi art. 53 comma 1 del Codice, nella misura dell'1% dell'importo dei lavori;

3. Limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore: ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento (campo A.5 eventuale);

4. Atti relativi al Raggruppamento temporaneo d'Imprese (RTI) o Consorzio già costituiti quali (campo A.6 eventuale):

- in caso di R.T.I. o Consorzio ordinari già costituiti: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell'Atto costitutivo del Consorzio, con esplicita indicazione delle quote di partecipazione;
- in caso di Consorzio stabile: copia della delibera degli organi deliberativi delle consorziate partecipanti alla procedura da cui risulti che abbiano stabilito di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore ai 5 anni ex art 65 comma 2 lett c) del Codice)

5. Visura Camerale/ Statuto Associazione Professionale (per Studi associati) (campo A.7)

6. limitatamente agli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale: relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (campo A.8)

7. Modello B – Dichiarazione di avalimento (campo A.9 eventuale);

8. Modello C - DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) dell'Impresa ausiliaria (campo A.10 eventuale);

9. Contratto di avalimento (campo A.11 eventuale);

10. Attestato presa visione dei luoghi (campo A.12);

11. Offerta della Gestione Informativa (oGI), conforme ai requisiti del Capitolato Informativo BIM allegato alla Lettera di invito.

17. BUSTA TELEMATICA – OFFERTA TECNICA

Il concorrente dovrà redigere la propria offerta tecnica, ivi incluso ogni atto ed elaborato di cui essa si compone, in lingua italiana, in modo chiaro e leggibile, secondo le modalità prescritte dalla presente Lettera di invito.

Tutta la documentazione redatta dal concorrente dovrà essere prodotta in originale, sviluppata ed esplicitata in modo tale da non comportare incertezze ed interpretazioni sulla volontà negoziale.

In caso di avalimento premiale, il concorrente deve allegare il contratto di avalimento.

L'offerta tecnica, inoltre, dovrà essere riferita ai singoli elementi di valutazione qualitativa dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, al fine della attribuzione dei punteggi secondo quanto riportato al successivo paragrafo 19.1 della presente Lettera di invito.

Premesso quanto sopra, il concorrente dovrà inserire nella "Offerta Tecnica":

A) Una relazione tecnica illustrativa delle modalità di svolgimento della progettazione esecutiva e delle attività tecnico-specialistiche connesse, nell'ambito dell'appalto integrato (cfr. criterio A).

La relazione dovrà descrivere l'organizzazione e le procedure operative previste per lo sviluppo della progettazione esecutiva a partire dal PFTE, il coordinamento interdisciplinare tra competenze architettoniche, strutturali e impiantistiche, la gestione delle prescrizioni emerse in sede di Conferenza di Servizi, le modalità di gestione informativa del progetto mediante modellazione BIM, ed il raccordo tra fase progettuale e fase esecutiva.

La relazione dovrà essere costituita da un numero complessivo massimo di **4 (quattro) schede**. Le schede dovranno riportare a margine la numerazione delle righe. Sono ammessi inserimenti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc. sempre all'interno del numero massimo di schede previsto.

La relazione dovrà essere costituita da schede in formato A4, con corpo carattere equivalente ad "Arial 11", interlinea singola, ed un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per scheda A4.

B) Una relazione illustrativa delle esperienze pregresse in ambito di progettazione acquisite attraverso lo svolgimento di n. 2 (due) servizi di progettazione affini a quello in appalto, analoghi all'oggetto del progetto per caratteristiche tecniche e dimensionali, indipendentemente dalla funzione dell'immobile (cfr. criterio B)

La relazione dovrà descrivere le esperienze acquisite attraverso lo svolgimento di n. 2 (due) servizi di progettazione affini a quello in appalto, analoghi all'oggetto del progetto per caratteristiche tecniche e dimensionali, indipendentemente dalla funzione dell'immobile, con l'evidenziazione degli elementi che potrebbero costituire un vantaggio per la Stazione appaltante per la progettazione dell'intervento in oggetto.

La relazione dovrà essere costituita, **per ogni progetto**, da un massimo di **2 (due) schede** in formato A4, oltre ad 1 cartella in formato A3 per immagini illustrative. Le schede dovranno riportare a margine la numerazione delle righe.

La relazione dovrà essere costituita da schede in formato A4, con corpo carattere equivalente ad "Arial 11", interlinea singola, ed un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per scheda A4 ed 1 cartella in formato A3 per immagini illustrative.

C) Proposta organizzativa gestione e programmazione delle attività di cantiere (cfr. criterio C)

La relazione tecnica metodologica dovrà contenere una proposta organizzativa che consenta una miglior gestione e programmazione delle attività di cantiere, volte a ridurre al minimo le possibili interferenze e i tempi di inattività tra due lavorazioni successive, ad ottimizzare la sequenzialità delle lavorazioni, e nel contempo a preservare il contesto urbano di inserimento.

La relazione dovrà essere costituita da un numero complessivo massimo di **2 (due) schede**. Le schede dovranno riportare a margine la numerazione delle righe. Sono ammessi inserimenti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc. sempre all'interno del numero massimo di schede previsto.

La relazione dovrà essere costituita da schede in formato A4, con corpo carattere equivalente ad "Arial 11", interlinea singola, ed un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per scheda A4.

D) Proposta organizzativa gestione degli aspetti ambientali (cfr. criterio D)

La relazione tecnica metodologica dovrà contenere una proposta organizzativa sulla gestione degli aspetti ambientali e sulle misure per garantire la massima attenuazione dell'impatto del cantiere sull'ambiente circostante e sulla presenza dei fruitori dell'area: mitigazione degli impatti acustici e delle vibrazioni, gestione e tipologia dei mezzi utilizzati, smaltimento materiali di risulta, contenimento di polveri ed emissioni nocive.

La relazione dovrà essere costituita da un numero complessivo massimo di **3 (tre) schede**. Le schede dovranno riportare a margine la numerazione delle righe. Sono ammessi inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc. sempre all'interno del numero massimo di schede previsto.

La relazione dovrà essere costituita da schede in formato A4, con corpo carattere equivalente ad "Arial 11", interlinea singola, ed un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per scheda A4.

E) Compilazione del Modello E – Scheda offerta tecnica - Riduzione tempistiche progettazione (cfr. criterio E)

All'interno del modello E, il concorrente potrà indicare i giorni di riduzione delle tempistiche relative alla progettazione.

F) Compilazione del Modello F – Scheda offerta tecnica - Riduzione tempistiche esecuzione dei lavori (cfr. criterio F)

All'interno del modello F, il concorrente potrà indicare i giorni di riduzione delle tempistiche relative all'esecuzione dei lavori.

Ai fini di una corretta presentazione degli elaborati costituenti l'offerta tecnica di cui alle lettere A, B, C e D, si specifica che:

☐ per scheda numerata in formato A4 si intende una facciata in formato A4;

- ☐ gli inserimenti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc. sono da considerarsi inclusi nel numero massimo di schede previste per ogni criterio di valutazione.
- ☐ le pagine relative a copertina e indice non sono da conteggiare all'interno del numero totale delle pagine ammesse per ciascun criterio;
- ☐ se sarà presentato materiale in misura superiore a quanto richiesto la Commissione giudicatrice esaminerà solamente le pagine del numero richiesto, non considerando le schede in eccesso oltre a quelle della numerazione finale (es. se sono richieste 4 schede non saranno prese in considerazione quelle dalla sedicesima in poi).

Si precisa, inoltre, quanto segue:

(i) La presenza nella documentazione contenuta nella "Offerta Tecnica" di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) relativa al contenuto dell'Offerta Economica **costituisce causa di esclusione dalla gara.**

(ii) Con riferimento al criterio E Riduzione tempistiche di progettazione si specifica che:

- il tempo offerto dall'aggiudicatario costituisce il termine contrattuale vincolante per ultimare l'attività di progettazione;
- non sono consentite offerte che presentino tempistiche di progettazione maggiori del tempo massimo previsto da CSA. In caso di offerte con tempo di progettazione superiore a **45 giorni naturali e consecutivi** il punteggio attribuito sarà pari a 0,00 e il tempo contrattuale di progettazione sarà stabilito in **45 giorni naturali e consecutivi**;
- il tempo offerto per ultimare l'attività di progettazione non dovrà essere inferiore a **30 giorni naturali e consecutivi**. In caso di offerte con tempo di progettazione inferiore a tale limite, verrà preso 30 quale valore ai fini dell'attribuzione del punteggio e il tempo contrattuale di progettazione sarà stabilito in **30 giorni naturali e consecutivi**;

(iii) Con riferimento al criterio F Riduzione tempistiche di esecuzione lavori si specifica che:

- il tempo offerto dall'aggiudicatario costituisce il termine contrattuale vincolante per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto, divenendo il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.
- non sono consentite offerte che presentino tempi di realizzazione maggiori del tempo massimo previsto da CSA. In caso di offerte con tempo di esecuzione superiore a **300 giorni naturali e consecutivi** il punteggio attribuito sarà pari a 0,00 e il tempo contrattuale di esecuzione sarà stabilito in **300 giorni naturali e consecutivi**;
- il tempo offerto per ultimare tutti i lavori compresi nel progetto non dovrà essere inferiore a **240 giorni naturali e consecutivi**. In caso di offerte con tempo di esecuzione inferiore a tale limite, verrà preso 240 quale valore ai fini dell'attribuzione del punteggio e il tempo contrattuale di esecuzione sarà stabilito in **240 giorni naturali e consecutivi**;

(iv) Tutti gli elementi dichiarati e contenuti nell'offerta tecnica costituiranno obbligazioni contrattuali aggiuntive a quelle previste nella documentazione posta a base di gara senza che questo comporti oneri aggiuntivi per l'Ente committente.

(v) Le relazioni, i documenti e tutti gli elaborati di cui si compone l'offerta tecnica devono essere sottoscritti digitalmente, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura).

Nel caso in cui la cartella compressa, contenente l'Offerta Tecnica, venga firmata digitalmente, non sarà necessario firmare tutti i documenti ivi contenuti.

Nel caso di R.T.I. o consorzi ordinari di concorrenti, l'Offerta Tecnica dovrà essere firmata: (i) dal legale rappresentante dell'impresa mandataria, in caso di R.T.I. o consorzi costituiti; (ii) dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande in caso di R.T.I. o consorzi costituendi.

ACCESSO AGLI ATTI

La documentazione tecnica di cui sopra dovrà contenere, una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente, a tal fine, allega anche una copia firmata della documentazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali (E' POSSIBILE ALLEGARE UN UNICO PDF – RINOMINATO – DOCUMENTI TECNICI PER ACCESSO AGLI ATTI - CONTENENTE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE TECNICA, ADEGUATAMENTE OSCURATA, CHE DOVRA' COINCIDERE, AL NETTO DELLE PARTI OSCURATE, CON LA DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA.). Resta ferma, la facoltà della Stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

In tal caso, nella predetta dichiarazione il concorrente **dovrà precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale, nonché argomentare in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare in base all'art. 98 del D.Lgs. n.30/2005** ("Codice della Proprietà Industriale").

Non potranno essere prese in considerazione e pertanto saranno considerate come non rese, dichiarazioni generiche che non precisino analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale e le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art.98 del D.Lgs. n.30/2005.

Nella comunicazione dell'aggiudicazione la Stazione appaltante darà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte, indicate dagli operatori economici ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a) del Codice.

Si precisa che comunque ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza della Stazione appaltante. Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.

18. BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA

18.1 OFFERTA ECONOMICA (generata dal sistema telematico)

Inserire nel campo "Offerta economica" il ribasso offerto, espresso come percentuale, utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere inserito il simbolo "%" con le caratteristiche sotto specificate).

ATTENZIONE: Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte superiori o pari rispetto all'importo complessivo a base d'asta. Non saranno altresì ammesse offerte indeterminate, parziali, plurime, condizionate, incomplete.

Nel campo **“Offerta economica”**, il concorrente, **pena l'esclusione dalla gara**, deve presentare un'offerta economica con indicazione del **ribasso offerto – espresso in %**, IVA esclusa, con cinque cifre decimali.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice, i costi della manodopera indicati al paragrafo 3 della presente Lettera di invito non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Nel caso in cui l'offerta presentata appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 110 del Codice, l'operatore economico dovrà fornire, previa richiesta da parte della Commissione Giudicatrice, “spiegazioni sul prezzo o sui costi” (art. 110, comma 2, del Codice) che concorrono a formare l'importo offerto, le quali saranno valutate dalla Commissione Giudicatrice.

La mancata presentazione di tale documento non comporta la pena di esclusione.

Il Documento d'offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a sistema dovrà essere sottoscritto tramite firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura deve essere allegata nella Documentazione Amministrativa).

L'Operatore Economico per concludere l'invio dell'offerta deve allegare a Sistema il “Documento d'offerta” in formato pdf sottoscritto come sopra descritto.

Si rammenta che l'invio dell'offerta deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario **non ancora costituiti**, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o il consorzio ordinario di concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **già costituiti**, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti di tipo verticale, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

Ai sensi dell'art. 17, comma 6, secondo periodo, del Codice, l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

18.2 DICHIARAZIONI A CORREDO DELL'OFFERTA ECONOMICA

I concorrenti dovranno altresì produrre, **a pena di esclusione**:

- il **Modello D - Oneri sicurezza aziendali e costi della manodopera**, contenente le indicazioni dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dall'art. 108 comma 9 del Codice.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato al paragrafo 3 della presente lettera di invito dovrà inserire la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL, a corredo della dichiarazione.

L'offerta economica generata dal sistema telematico ed il modello contenente le dichiarazioni a corredo della stessa **dovranno essere sottoscritte con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.**

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti l'offerta economica generata dal sistema telematico, il modello contenente le dichiarazioni a corredo della stessa dovranno essere sottoscritte con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

L'inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo secondo le indicazioni riportate precedentemente (CAMPO A.9), l'offerta economica generata dal sistema telematico, il modello contenente le dichiarazioni a corredo della stessa potranno essere sottoscritte con firma digitale anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

18.3 MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ESCLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

L'Amministrazione esclude i concorrenti ai sensi dell'art. 101 comma 2) del Codice.

Non è abilitato alla partecipazione alla presente procedura il concorrente che:

- non abbia inviato, attraverso l'apposita funzione del MePA, la documentazione richiesta dalla presente Lettera di invito entro il termine stabilito al precedente paragrafo 13.1, anche se sostitutivi di offerta precedente;
- abbia inserito la documentazione economica, all'interno degli spazi presenti nella procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa e tecnica.

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica di cui ai paragrafi 18.1 e 18.2

- manchi;
- contenga condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;

- non contenga l'indicazione del ribasso percentuale offerto;
- per le quali sia accertata la mancata formulazione in modo autonomo dell'offerta.

L'amministrazione esclude dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a seguito del procedimento di cui all'art. 110, comma 2, del Codice.

Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad altra gara.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2 lett. e) del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Offerta	Punteggio massimo
OFFERTA TECNICA	80
OFFERTA ECONOMICA	20
TOTALE	100

19.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella, con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con "D - Punteggio discrezionale massimo" viene indicato, per ciascun elemento soggetto a valutazione tecnica, il massimo punteggio attribuibile in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice.

Nella colonna identificata con "Q - Punteggio quantitativo massimo" viene indicato, per ciascun elemento soggetto a valutazione tecnica, il massimo punteggio attribuibile mediante applicazione di una formula matematica.

Si specifica che:

- (i) in assenza nell'offerta tecnica della documentazione riferita al singolo criterio sarà assegnato automaticamente punteggio pari a 0,00;
- (ii) l'assenza completa di tutta la documentazione tecnica determina l'inammissibilità dell'offerta e pertanto il concorrente non sarà ammesso al prosieguo della gara.

Elemento offerta tecnica	Contenuti soggetti a valutazione	D - Punteggio discrezionale massimo	Q - Punteggio quantitativo massimo	Punteggio parziale massimo
A) Relazione tecnica illustrativa delle modalità di svolgimento della progettazione esecutiva e delle attività tecnico-specialistiche connesse, nell'ambito dell'appalto integrato (cfr. criterio A)	Descrizione dell'organizzazione e delle procedure operative previste per lo sviluppo della progettazione esecutiva a partire dal PFTE, del coordinamento interdisciplinare tra competenze architettoniche, strutturali e impiantistiche, della gestione delle prescrizioni emerse in sede di Conferenza di Servizi, delle modalità di gestione informativa del progetto mediante modellazione BIM, del raccordo tra fase progettuale e fase esecutiva.	20		20
B) Relazione illustrativa delle esperienze pregresse in ambito di progettazione acquisite attraverso lo svolgimento di n. 2 (due) servizi di progettazione affini a quello in appalto, analoghi all'oggetto del progetto per caratteristiche tecniche e dimensionali, indipendentemente dalla funzione dell'immobile (cfr. criterio B)	Descrizione delle esperienze acquisite attraverso lo svolgimento di n. 2 (due) servizi di progettazione affini a quello in appalto, analoghi all'oggetto del progetto per caratteristiche tecniche e dimensionali, indipendentemente dalla funzione dell'immobile, con l'evidenziazione degli elementi che potrebbero costituire un vantaggio per la Stazione appaltante per la progettazione dell'intervento in oggetto.	10		10
C) Proposta organizzativa per le gestione e programmazione delle attività di cantiere (cfr. criterio C)	Proposta organizzativa che consenta una miglior gestione e programmazione delle attività di cantiere, volte a ridurre al minimo le possibili interferenze e i tempi di inattività tra due lavorazioni successive, ad ottimizzare la sequenzialità delle lavorazioni, e nel contempo a preservare il contesto urbano di inserimento.	20		20
D) Proposta organizzativa per la gestione degli aspetti ambientali (cfr. criterio D)	Proposta organizzativa sulla gestione degli aspetti ambientali e sulle misure per garantire la massima attenuazione dell'impatto del cantiere sull'ambiente circostante e sulla presenza dei fruitori dell'area: mitigazione degli impatti acustici e delle vibrazioni, gestione e tipologia dei mezzi utilizzati, smaltimento materiali di risulta, contenimento di polveri ed emissioni nocive.	10		10
E) Riduzione delle tempistiche di progettazione (cfr. criterio E)	Riduzione delle tempistiche previste per la progettazione esecutiva (45 giorni naturali e consecutivi), entro il limite massimo di 15 giorni naturali e consecutivi di miglioramento		10	10
E) Riduzione delle tempistiche di esecuzione (cfr. criterio F)	Riduzione delle tempistiche previste per l'esecuzione dei lavori (300 giorni naturali e consecutivi), entro il limite massimo di 60 giorni naturali e consecutivi di miglioramento		10	10
TOTALE				80

19.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per i criteri qualitativi-discrezionali

Per gli elementi qualitativi-discrezionali, cui è assegnato un punteggio nella colonna "D" della tabella, si procedere in base al metodo aggregativo-compensatore attraverso l'applicazione della seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

$\sum_n$ = sommatoria.

I coefficienti della prestazione $V(a)$ verranno determinati per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa-discrezionali, come sopra individuati, mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie", e successiva trasformazione di detta media in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie in precedenza calcolate;

Metodo del confronto a coppie: la determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare (di seguito indicata), ove con le lettere A, B, C, D, E, F,..., N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente.

La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due.

Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce una preferenza che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione, sono attribuiti punteggi intermedi. In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

	B	C	D	...	n
A					
	B				
		C			
			...		
				n - 1	

Si specifica che nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti per la valutazione V(a) verranno determinati mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente da parte dei singoli commissari e successiva trasformazione di detta media in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie in precedenza calcolate.

Laddove:

- il coefficiente 0 corrisponde ad assente - completamente negativo;
- il coefficiente 0,1 corrisponde a quasi del tutto assente - quasi completamente negativo;
- il coefficiente 0,2 corrisponde a negativo;
- il coefficiente 0,3 corrisponde a gravemente insufficiente;
- il coefficiente 0,4 corrisponde a insufficiente;
- il coefficiente 0,5 corrisponde a appena insufficiente;
- il coefficiente 0,6 corrisponde a sufficiente;
- il coefficiente 0,7 corrisponde a discreto;
- il coefficiente 0,8 corrisponde a buono;
- il coefficiente 0,9 corrisponde a ottimo;
- il coefficiente 1 corrisponde ad eccellente.

Per il sub-criterio quantitativo - Criterio E - Riduzione tempistiche di progettazione

All'elemento quantitativo cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, si procederà con metodo proporzionale, calcolato applicando la seguente formula:

$$C_i = A_i / A_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = valore (riduzione) dell'offerta del concorrente i-esimo

A_{max} = valore (riduzione) massimo tra i valori delle offerte dei concorrenti

N.B.: Valgono le precisazioni indicate al paragrafo 17 punto (ii) della lettera di invito

Per il sub-criterio quantitativo - Criterio F - Riduzione tempistiche di esecuzione lavori

All'elemento quantitativo cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, si procederà con metodo proporzionale, calcolato applicando la seguente formula:

$$C_i = A_i / A_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = valore (riduzione) dell'offerta del concorrente i-esimo

A_{max} = valore (riduzione) massimo tra i valori delle offerte dei concorrenti

N.B.: Valgono le precisazioni indicate al paragrafo 17 punto (iii) della lettera di invito

Si specifica quanto segue:

(i) i punteggi dei criteri saranno arrotondati alla seconda cifra decimale dopo la virgola;

(ii) qualora nessun concorrente ottenga, in relazione al punteggio complessivo dell'Offerta Tecnica, un punteggio pari al relativo peso totale dell'Offerta Tecnica, non si procederà ad effettuare la cd. Riparametrazione.

19.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la

Formula "bilineare"

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X (A_i / A_{\text{soglia}})$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

$X = 0,80$

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

Si procederà, quindi, per ogni singolo concorrente moltiplicando il coefficiente (C) ottenuto per il peso attribuito all'offerta economica (20) ottenendo il punteggio (POE_i).

19.4. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi come di seguito indicato:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da numero di tre, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si può avvalere dell'ausilio della Commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla piattaforma certificata MePA e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Le Buste telematiche resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né dalla Stazione appaltante, né dagli altri concorrenti, né da terzi, fino alla chiusura di ogni singola fase.

La pubblicità delle sedute è garantita attraverso la comunicazione ai concorrenti delle operazioni svolte durante la seduta di gara da inviarsi, tramite Piattaforma, entro i successivi 5 giorni lavorativi dalla seduta stessa.

22. APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il **Seggio di gara** (presieduto dal RUP con l'assistenza di due dipendenti del Settore Protezione Civile) procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente Lettera di invito;
- c) attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura;
- d) redigere apposito verbale.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

23. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Il **Seggio di gara** (presieduto dal RUP con l'assistenza di due dipendenti del Settore Protezione Civile) procederà a visionare ed esaminare la completezza formale delle offerte tecniche presentate rispetto a quanto previsto dalla Lettera di invito, rendendo disponibili alla **Commissione giudicatrice**, su supporto informatico, la documentazione prodotta dai concorrenti ai fini della loro valutazione.

In una o più sedute riservate, la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nella presente Lettera di invito.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la **Commissione giudicatrice** provvede a comunicare, tempestivamente al RUP, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nei documenti dell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4 lett. c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice.

Terminato l'esame delle Offerte Tecniche da parte della Commissione giudicatrice relativamente ai criteri di valutazione qualitativi, sarà fissata un'apposita seduta del **Seggio di gara** per procedere:

- alla lettura dei punteggi tecnici complessivi attribuiti alle singole offerte;
- all'apertura dell'"Offerta economica" presentata da ciascun Concorrente, dando lettura delle percentuali offerte, dando contestualmente atto dei documenti ivi contenuti (compreso il Modello D - Oneri sicurezza aziendali e costi della manodopera) e verificandone la regolarità formale;
- all'eventuale esclusione delle offerte economiche irregolari;
- alla comunicazione della soglia di anomalia dell'offerta di cui al paragrafo 23 della presente Lettera di invito;
- alla formulazione della classifica della gara.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso di ulteriore parità sarà ritenuta migliore la posizione del concorrente individuato mediante sorteggio pubblico, al quale si provvederà successiva seduta, la cui data e la cui ora verranno comunicate ai concorrenti con congruo anticipo.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il **Seggio di gara** redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto ai paragrafi 24 e 25.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che rientrino in entrambe le seguenti casistiche:

- a) superamento dei punti relativi agli elementi di valutazione tecnica pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;
- b) offerte economiche che si discostino del 30% dal valore medio dei ribassi offerti da tutti i concorrenti.

Tali calcoli saranno effettuati solo ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Al ricorrere dei presupposti di cui al primo periodo, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni di cui all'art. 110, comma 3 del Codice, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 110, comma 5, tenendo conto degli elementi di cui all'art. 110, comma 3 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 25.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dal Seggio di gara in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento il Seggio di gara chiude le operazioni di gara.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal Seggio al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario applichi un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello di settore, richiedendo all'aggiudicatario la relazione del consulente del lavoro sull'equivalenza del contratto collettivo nazionale a comprova di quanto dichiarato in sede di gara;
- l'assunzione di impegno da parte dell'appaltatore in relazione a quanto richiesto relativamente alle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, prima dell'aggiudicazione la Stazione appaltante procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 5, lett. d), del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 99 comma 1 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 105, allegato II.8, del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 e del rispetto dei criteri di selezione di cui agli artt. 100 e 103 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE 2.0.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 99, comma 2, del Codice, sull'offerente cui la Stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali ed è immediatamente efficace, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 99, comma 3-bis, del Codice. In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione appaltante procede all'esclusione ai sensi dell'art. 96, comma 1, del Codice, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La Stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo operatore economico collocato in graduatoria, procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La Stazione appaltante aggiudica l'appalto, ma si riserva comunque la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, o di non stipulare il contratto, senza incorrere in responsabilità ai sensi degli artt. 1337 e 1338 Codice civile.

La Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un'unica offerta valida.

La stipula del contratto avverrà a cura del Settore Protezione civile della Regione Piemonte.

I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, del Codice non si applicano alla presente procedura.

La stipula del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario, la data di stipula del contratto potrà essere differita dalla Stazione appaltante, purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non potrà essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare all'Amministrazione fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6 del Codice, l'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula, ai sensi dell'art. 17 c 9 del Codice per l'avvio in via d'urgenza.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva pari al 5% dell'importo netto di aggiudicazione, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Si applica quanto previsto all'art. 18, comma 10, del Codice con riferimento all'imposta di bollo.

26. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

26.1. GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della stipula del Contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare **a favore di Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Protezione Civile** ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice, una garanzia fideiussoria pari al **5%** dell'importo netto di aggiudicazione comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità allo schema tipo di cui al decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La garanzia deve prevedere, altresì, la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la Stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento, e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la Stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 117, comma 8, del Codice.

26.2. ASSICURAZIONI

Come disciplinato all'art. 2.14 del Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Amministrativa.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma certificata MePA, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

In particolare:

a) l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale, a tutti gli offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione;

b) agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione, nonché le offerte dagli stessi presentate.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione di aggiudicazione la Stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima della decorrenza del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del Codice, la Stazione appaltante rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile l'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

In caso di ricorso all'inversione procedimentale, gli atti della procedura sono messi a disposizione con le modalità suindicate, avvertendo che la documentazione amministrativa non ha formato oggetto di valutazione da parte della Stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 35, comma 2, del Codice, l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94, 95 e 98 del Codice e ai verbali relativi alla fase di ammissione degli offerenti, fino all'aggiudicazione;
- in relazione alle offerte e ai verbali relativi alla valutazione delle stesse e agli atti, dati e informazioni a questa presupposti, fino all'aggiudicazione;
- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 35, comma 2, del Codice, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;
- alle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, ove coperte da diritti di privativa intellettuale;
- ai pareri legali acquisiti dalla Stazione appaltante per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 35, comma 5, del Codice in relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lettere a) e b) num 3) del medesimo Codice, è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.

28. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale del Piemonte approvato con D.G.R. n. 37-2023 del 15.12.2025, oltre che nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) della Regione Piemonte approvato con D.G.R. n. 3-2182 del 30.01.2026.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è competente il Foro di Torino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il presente procedimento rientra nell'ambito di una procedura di scelta del contraente, per la quale verranno trattati dati personali di soggetti correlati agli operatori economici concorrenti. I dati oggetto di trattamento rientrano nelle categorie di dati richiesti dalle vigenti normative in materia di appalti.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale della Regione Piemonte.

Il Delegato al trattamento dei dati è il Settore Protezione Civile della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte, il cui responsabile è l'Ing. Daniele Caffarengo.

I dati sono trattati dal Titolare, dai soggetti autorizzati, dai responsabili designati e dagli enti pubblici e privati coinvolti nel procedimento, per finalità unicamente connesse alla procedura di selezione degli operatori economici e successiva procedura di affidamento dell'appalto, nonché per adempiere agli obblighi di legge ai quali sono soggetti i Titolari, ai sensi dell'art. 6 par 1 lettere b) e c) del Regolamento UE 2016/679.

I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui i titolari potranno avvalersi come responsabili del trattamento, oltre che da soggetti pubblici qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Non è previsto il trasferimento dei dati in Paesi terzi extra UE.

Il trattamento dei dati non comporta l'attivazione di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore.

L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad un'Autorità di Controllo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente alla procedura di selezione degli operatori economici e successiva procedura di affidamento dell'appalto; qualora non siano fornite le informazioni richieste, non sarà possibile prendere parte alla procedura.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it e dpo@cert.regione.piemonte.it, Piazza Piemonte n. 1, 10127 Torino.

31. ALLEGATI

- Modello A.1/A.2 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- Modello B – Dichiarazione di avvalimento;
- Modello C – DGUE (Documento di Gara Unico Europeo);
- Modello D – Oneri sicurezza aziendali e costi della manodopera;
- Modello E – Scheda Offerta tecnica progettazione;
- Modello F – Scheda Offerta tecnica esecuzione lavori;
- Capitolato informativo BIM;
- D.D. n. 1615 del 21.08.2026 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica posto a base di gara;
- Patto di Integrità.